



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Giuseppe Grasso
Davide De Giorgio
Luca Varrone
Cesare Trapuzzano
Remo Caponi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Relatore

Oggetto:

APPALTO PRIVATO

Ad.08/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23674/2023 R.G. proposto da:

Orchidea Costruzioni s.r.l. in fallimento, difesa dall'avvocato Arturo Del Giudice

-ricorrente-

contro

Irma Immobiliare s.r.l., difesa dall'avvocato Luca Falivena

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5262/2023 depositata il 20/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'08/07/2026 dal Relatore Remo Caponi.

FATTI DI CAUSA

Nel 2016 la committente Irma Immobiliare s.p.a. conveniva davanti al Tribunale di Frosinone Orchidea Costruzioni s.r.l. e la Banca Popolare del Frusinate, cessionaria del credito di € 78.000 attestato dalla fattura n. 52/2015 emessa dall'appaltatrice, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto dell'8 giugno 2015 per inadempimento, l'accertamento negativo



del credito dell'appaltatrice e l'accertamento negativo del proprio debito verso la Banca cessionaria.

Sopravvenuto il fallimento dell'appaltatrice nel corso del giudizio (Trib. Frosinone n. 2/2016 del 27 luglio 2016), il processo veniva interrotto e la committente lo riassumeva in sede ordinaria nei confronti della curatela, con ricorso del 26 ottobre 2016; il Tribunale, separate le cause, dichiarava improcedibili le domande proposte contro la curatela e condannava la committente alle spese di lite (Trib. Frosinone n. 366/2018 del 14 aprile 2018).

La Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello della committente, rigettava i due motivi sostanziali — il primo infondato per lo scioglimento ex lege del contratto ai sensi dell'art. 81 L.F., il secondo inammissibile per giudicato interno — e accoglieva il terzo profilo, sulla riforma del capo sulle spese del primo grado, «in considerazione del tenore della pronuncia», con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.

Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, limitati al capo sulle spese, illustrati da memoria. La committente ha resistito con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 co. 3 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c.: la Corte di appello avrebbe compensato le spese dei due gradi in difetto dei presupposti dell'art. 92 co. 2 c.p.c. e sulla base di una mera formula di stile, nonostante la piena soccombenza della committente.

2. - Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., si denuncia la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente del medesimo capo.

Con la doglianza si sostiene— sotto il profilo della nullità ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. — l'apparenza motivazionale del medesimo capo sulle spese.



I due motivi, tra loro correlati, sono fondati.

La compensazione presuppone, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la reciproca soccombenza ovvero il ricorrere di uno dei motivi ivi previsti, che nella specie non ricorrono. La committente non è rimasta incolpevolmente soccombente per un fatto a lei non imputabile: dichiarato il fallimento dell'appaltatrice e interrotto il processo, essa lo ha riassunto in sede ordinaria nei confronti della curatela, coltivando domande che — investendo un rapporto contrattuale sciolto *ex lege* per effetto del fallimento (art. 81 L.F.) e la correlativa posizione da far valere nel concorso — non potevano trovare ingresso nel giudizio ordinario, ma andavano proposte nelle forme dell'accertamento del passivo (art. 52 L.F.).

L'improcedibilità dichiarata dal Tribunale e confermata in appello non è dunque un evento sopravvenuto estraneo alla condotta della parte, ma la conseguenza processuale della sua scelta di coltivare la domanda in una sede in cui non poteva essere esaminata.

L'improcedibilità che discende da un errore di rito imputabile alla parte vale a fondarne la soccombenza — a differenza dell'improcedibilità sopravvenuta non imputabile alla parte (Cass. 21013/2018) —, essendo le pronunce di rito idonee a generare soccombenza a carico di chi vi abbia dato causa (art. 91 c.p.c.).

La soccombenza della committente è perciò piena, tanto più che le sue domande non sono state comunque accolte nel merito, e non lascia spazio ad alcun motivo di compensazione: la Corte di appello, compensando le spese di entrambi i gradi, ha violato gli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c.

La sentenza impugnata va perciò cassata nel capo relativo alle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che rinnoverà il regolamento delle spese dei gradi di merito uniformandosi ai principi enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile il giorno 8 luglio 2026.

Il Presidente

Giuseppe Grasso

